

LA DEONTOLOGIA DEL GIORNALISTA

Gianluca Amadori

presidente dell'Ordine dei giornalisti del Veneto

(Ottobre 2021)

I temi sui quali discutere sono davvero molti, in un momento in cui l'informazione sta sperimentando epocali trasformazioni, grandi aperture e opportunità, ma anche nuovi, enormi questioni da affrontare, che mettono in discussione il ruolo stesso del giornalista in mondo in cui tutti possono comunicare direttamente e qualcuno ritiene che la mediazione giornalistica non sia più indispensabile; nel quale tutto rischia di trasformarsi in spettacolo, in uno show da fruire istantaneamente, con realtà e finzione che si mescolano in modo tale da non capire più a cosa credere; nel quale non è più possibile distinguere il messaggio promozionale, pagato da qualcuno, dall'informazione libera e indipendente.

In un contesto difficile come quello attuale le regole deontologiche sono sempre più importanti; decisive per difendere la professione di giornalista e il ruolo che l'informazione professionale ha, deve avere nella nostra società, e che non può prescindere dai principi di lealtà, buona fede, correttezza, rispetto della verità sostanziale dei fatti.

Eppure, di fronte alle regole deontologiche della professione c'è normalmente un atteggiamento di fastidio, come quando incrociamo un cartello che impone un limite di velocità o un divieto di sorpasso che faticiamo a comprendere. Anche in auto ci domandiamo a cosa serva quel limite e se lo riteniamo inutile, lo violiamo senza preoccuparcene troppo. Soltanto dopo aver investito un pedone che attraversa sulle strisce ci rendiamo conto di aver sbagliato e che ormai è troppo tardi, maledicendo il giorno in cui non abbiamo rallentato.

Ecco la deontologia non va intesa come una serie di divieti inutili, fini a sé stessi. Peraltro, a ben guardare, in gran parte non si tratta neppure di divieti, ma di richieste di assunzione di responsabilità. Si tratta di regole, peraltro, che in gran parte non ci ha imposto nessuno, ma che la categoria ha deciso autonomamente di adottare: innanzitutto per poter svolgere al meglio il lavoro quotidiano,

cercando di correre il minor numero di rischi inutili. Regole che trovano fondamento nella Carta Costituzionale e nelle leggi dello Stato.

Dunque, applicare le norme deontologiche è principalmente un aiuto: per evitare querele, richieste di risarcimento danni, interventi del Garante della Privacy e così via.

La deontologia è uno strumento per lavorare in sicurezza, e al tempo stesso un mezzo per cercare di garantire un'informazione corretta, rispettosa della dignità delle persone; un'informazione che sia più precisa possibile, capace di correggere gli inevitabili errori (che tutti facciamo...) e dunque autorevole.

Sono iscritto all'Ordine da poco meno di quarant'anni e sono professionista da più di trenta, gran parte dei quali trascorsi nei corridoi di un Palazzo di giustizia.

Quella che vorrei condividere è l'esperienza acquisita in questi anni, la "sensibilità" professionale, se così possiamo chiamarla, maturata nel tempo.

Ogni articolo che scriviamo, ogni vicenda di cui ci occupiamo, ogni intervista, ogni dolore e sofferenza che affrontiamo, tutto contribuisce a farci crescere e in qualche modo ci aiuta ad affrontare il nostro lavoro con maggiore consapevolezza e minore superficialità; ad abbandonare il cinismo (sempre in agguato); a metterci un pizzico di umanità in più.

Vorrei dunque iniziare con un consiglio. Cerchiamo di non dimenticarlo mai: non lavoriamo ad una catena di montaggio (anche se gli editori oggi a questo ci vogliono portare, cercando di trasformarci in meri impiegati dell'informazione); non ci occupiamo di materiale inerte. Il giornalista ha sempre a che fare con persone. Le storie che raccontiamo hanno a che fare con uomini e donne, con le loro gioie e successi, ma ancor più spesso con i loro dolori, le sofferenze; con cattiverie, sconfitte e ingiustizie (vere o percepite che siano), ma anche i grandi gesti di generosità.

Proprio per questo è necessaria una particolare attenzione, cautela.

Ci sono persone che fanno del bene, altre che agiscono solo per interesse; uomini e donne crudeli, violente e spregevoli, capaci di sciogliere nell'acido un bambino, come abbiamo letto in passato nelle cronache sulle malefatte mafiose. Ma ci sono anche persone malate, persone con problemi psichici, che soffrono di disagi, che

vivono situazioni di emarginazione sociale, e altre ancora che sbagliano e commettono fatti orrendi per un momento di distrazione, un attimo in cui perdono la testa. Per non parlare dei delitti colposi che sono la dimostrazione lampante del fatto che basta un istante nella vita - semplicemente mettersi al volante dopo aver bevuto uno spritz di troppo - per passare dall'altra parte, per trasformarsi da persona "normale" in un delinquente.

Ne abbiamo scritto, ne scriviamo di continuo ma troppo spesso nelle cronache ci ostiniamo a tagliare la realtà con l'accetta: buoni e cattivi, bianco o nero. Le sfumature esistono di rado, l'umana imperfezione, caratteristica imprescindibile di tutti noi, improvvisamente viene inghiottita nel buco nero di sintesi imprecise e spesso impietose che, nella migliore delle ipotesi sono piene di stereotipi, di frasi fatte, di luoghi comuni: la straziante tragedia, la povera vittima, l'orco che molesta i bambini, il mostro...

Potrei continuare a lungo, ma siete tutti colleghi e sapete bene ciò di cui parlo.

Ho scelto di iniziare da qui, invece che dalla lettura di qualche articolo del codice deontologico, perché troppo spesso, sempre più spesso - colpa del fenomeno della spettacolarizzazione dell'informazione, iniziato con la Tv e ora esploso con la Rete - il giornalista tende a salire su una sorta di piedistallo, guardando gli eventi dall'alto, ma non limitandosi a raccontarli; piuttosto ergendosi a critico, moralista, censore. Dimenticando la frase del celebre scrittore Garcia Marquez, il quale scrisse che l'unica occasione in cui ad un uomo è consentito guardare un suo simile dall'alto è quando lo aiuta a rialzarsi.

Sintetizzo questa lunga introduzione con il primo consiglio che mi sentirei di dare a chi fa il giornalista, così come a chi si vuole avvicinare alla nostra splendida professione.

È lo stesso consiglio che davano i vecchi cronisti di una volta: quando scrivi di qualcuno, per un istante prova ad immaginare se l'oggetto di quel resoconto fossi tu stesso o un tuo parente, un tuo amico. La cronaca di un evento la scriveresti nello stesso modo superficiale o strafottente? Useresti gli stessi aggettivi? Ti accontenteresti soltanto di una mezza verifica? Sceglieresti di "forzare" ugualmente il titolo, senza pensare alle conseguenze per chi è protagonista/oggetto di quella vicenda?

Io credo di no.

Il tema centrale, a mio avviso, non è ovviamente se scrivere o non scrivere. Perché la risposta è ovvia: si deve scrivere, dare una notizia, raccontare una storia.

La questione a mio avviso è come si scrive: il tono, il registro.

Le notizie, se c'è un interesse pubblico, vanno date. Tutte. Senza nascondere nulla. Ovviamente se sono vere e dopo aver fatto le verifiche necessarie.

Su questo aspetto non posso che citare l'*articolo 1 del Testo unico dei doveri del giornalista*, che si titola "Libertà di informazione e di critica" e che, richiamandosi alla Legge professionale stabilisce che:

L'attività del giornalista, attraverso qualunque strumento di comunicazione svolta, si ispira alla libertà di espressione sancita dalla Costituzione italiana ed è regolata dall'articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963:

«È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori».

In questo articolo c'è davvero tutto: basterebbe attenersi a queste poche regole per fare un buon giornalismo. Lealtà e buona fede, innanzitutto; rispetto della verità sostanziale dei fatti, rispetto della personalità altrui. Poche righe scritte quasi 60 anni fa e ancora attuali, nel frattempo integrate da alcune norme di legge più stringenti come la legge sulla Privacy.

Dicevamo che le notizie vanno date tutte, quando c'è un **interesse pubblico**. E già questa precisazione ci apre un mondo tutto da esplorare. I confini dell'interesse pubblico di una notizia nazionale non sono gli stessi di una notizia a livello locale, dove anche eventi di apparente minor rilievo possono avere

un'importanza per la collettività e, di conseguenza, giustificare il diritto di cronaca.

Sicuramente non c'è interesse pubblico in una vicenda che riguarda un comune cittadino che passa con il rosso al semaforo, ma se il protagonista di quella violazione è il comandante dei vigili urbani potrebbe diventare di rilievo.

Di sicuro è centrale il **rispetto delle persone** e della loro dignità. Anche di quelle che hanno commesso i crimini più atroci.

Questo tema è sempre molto dibattuto, ma centinaia di anni di civiltà sono serviti (almeno dovrebbero essere serviti) all'umanità per crescere, dotarsi di regole di convivenza, decidere che esiste un sistema deputato ad amministrare la giustizia, con regole il cui rispetto garantisce tutti, i più deboli in primis. Regole che valgono anche per chi commette reati, per chi finisce in carcere.

Le parole feriscono più della spada, si diceva un tempo, e dunque vanno utilizzate con cautela.

Cerchiamo di lasciare orchi e mostri ai libri di favole: poiché esistono termini tecnici, perché non utilizziamo quelli?

Limitiamoci a raccontare i fatti, a cercare di spiegarli con i termini giusti, adeguati, ricorrendo se serve al commento di esperti, senza la frenesia di voler trovare la verità su tutto in 5 minuti, ma piuttosto spiegando ai fruitori delle notizie che la realtà è complessa e ogni cosa per essere analizzata e compresa ha necessità di tempo; di indagini, esami, approfondimenti.

Ricordiamo ai nostri lettori che non esiste solo il bianco o il nero e che, al contrario, ogni storia ha sfumature che molto spesso ci fanno capire che la prima impressione non è mai quella corretta, giusta al 100 per cento. Anche dietro un omicidio, reato senza giustificazioni, ci sono storie complesse, magari convivenze difficili, pressioni psicologiche e violenze fisiche che non sempre sono a senso unico. Ciò, ovviamente, non per giustificare un delitto: semplicemente perché il nostro compito è quello di cercare di capire al meglio e di offrire ai lettori tutti gli strumenti per analizzare e comprendere ciò che accade. Offrendo spunti di riflessione che vadano al di là del singolo episodio criminale, facendo analisi che possano offrire spiegazioni di fenomeni sociali complessi:

pensiamo ad esempio alle baby gang, ai sempre più numerosi episodi di stalking e di reati in ambito familiare.

Lo so che non è facile, pressati dai ritmi sempre più frenetici in cui è necessario lanciare una notizia; da direttori e capiredattori che, ancora prima dell'autopsia, pretendono di sapere cause e colpevoli. Ma proviamoci. Ognuno nel suo piccolo può fare molto per rendere migliore l'informazione.

Cerchiamo di non abbassare il livello dell'informazione seguendo l'emotività di pancia della piazza e di certa politica di infimo livello, che solletica i peggiori istinti, istigando il cittadino a farsi giustizia da solo, ad odiare gli altri soltanto perché hanno la pelle diversa o la pensano in maniera diversa da noi; ad autoassolversi sempre, perché sono sempre gli altri a sbagliare e qualcuno deve sempre avere la colpa di ciò che accade. Fosse anche il temporale killer.

Cerchiamo di limitare le banalità, le frasi fatte, i soliti stereotipi da bar sport: è sufficiente davvero un piccolo sforzo.

“Il cinico non è adatto a questo mestiere” scriveva un grande giornalista che risponde al nome di Ryszard Kapuscinski e il suo è un insegnamento che vale la pena di ricordare. Per chi non ne avesse avuto ancora l'occasione, consiglio di leggere i suoi libri, e in particolare quello che porta quel titolo.

Purtroppo, sempre più spesso, di cinismo le cronache sono piene. E non parlo della sintesi “bella storia” con cui nelle redazioni si è soliti illustrare la notizia su un incidente stradale con qualche morto.

Mi auguro che a giustificare questo atteggiamento cinico non ci sia il fatto che, ciascuno di noi, dal grande direttore all'ultimo cronista, ritiene che dalla nostra posizione privilegiata non diventerà mai oggetto di cronache. E dunque si permette di scrivere di un poveretto fermato dalla polizia mentre si è appartato con una prostituta (citando perfino la moglie che inconsapevole se ne stava al lavoro), ma pretende che non si scriva quando è lui ad essere scoperto con un travestito o quando i suoi figli finiscono sotto inchiesta, accusati di essere componenti di una baby gang. Cito episodi realmente accaduti.

La semplificazione è il pane quotidiano del giornalismo. Il nostro lavoro è quello di rendere comprensibile a tutti anche concetti difficili. Ma **semplificare non significa essere imprecisi**, dire una cosa per un'altra, utilizzare parole che

esprimono concetti diversi, perché in questo modo non si fa una buona informazione.

La lingua costituisce la nostra cassetta degli attrezzi e gli strumenti vanno utilizzati bene: non ha senso servirsi di un martello pneumatico per attaccare un quadretto sul muro di casa. Sforziamoci di utilizzare la lingua in maniera corretta, adeguata. Contenendo i toni, innanzitutto: un mio vecchio capo servizio era solito dire che se la notizia c'è non è necessario "gridarla". Molto spesso si decide di urlare una notizia semplicemente perché da sola non reggerebbe quel titolo che il caposervizio di turno ha deciso di fare prima ancora di aver letto l'articolo.

DEONTOLOGIA E SOCIAL

I fondamenti deontologici sono declinati all'*articolo 2* del Testo unico, nel quale si precisa che le regole della professione valgono sempre, nell'uso di tutti gli strumenti di comunicazione e dunque anche (e soprattutto) quando il giornalista opera nei cosiddetti "social"

Articolo 2

Fondamenti deontologici

Il giornalista:

- a) difende il diritto all'informazione e la libertà di opinione di ogni persona; per questo ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti;*
- b) rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge poste a loro salvaguardia;*
- c) tutela la dignità del lavoro giornalistico e promuove la solidarietà fra colleghi attivandosi affinché la prestazione di ogni iscritto sia equamente retribuita;*

d) accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali, purché le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, al Contratto nazionale di lavoro e alla deontologia professionale;

e) non aderisce ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione né accetta privilegi, favori, incarichi, premi sotto qualsiasi forma (pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, regali, vacanze e viaggi gratuiti) che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità;

f) rispetta il prestigio e il decoro dell'Ordine e delle sue istituzioni e osserva le norme contenute nel Testo unico;

g) applica i principi deontologici nell'uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i social network;

h) cura l'aggiornamento professionale secondo gli obblighi della formazione continua.

RISPETTO DELLE PERSONE

Ho accennato prima al rispetto della dignità delle persone. Si tratta di un concetto che passa attraverso l'utilizzo delle parole giuste, di uno stile pacato, di una continenza formale, come direbbero i giudici della Cassazione che hanno scritto il famoso decalogo delle regole a cui il giornalista deve attenersi per evitare una sicura condanna per diffamazione.

Mi riferisco alla sentenza numero 5259 del 18 ottobre 1984, emessa dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione la quale indica questi elementi essenziali affinché l'attività giornalistica, ancorché diffamatoria, possa usufruire della scriminante del diritto di cronaca.

Aprò una parentesi per spiegare meglio il concetto, considerato che non tutti abbiamo precise cognizioni di diritto: quasi tutto ciò che un cronista di nera o di giudiziaria scrive è diffamatorio, in quanto attribuisce reati e patenti di colpevolezza alle persone di cui si occupa. Ma scrivere cose diffamatorie non costituisce reato per il giornalista se lo fa per esercitare un altro diritto - ugualmente importante (e di rango costituzionale) al pari della dignità della persona, ovvero **il diritto di cronaca e di critica**. Ma per esercitare correttamente

questo diritto - cronaca e critica - secondo la Cassazione devono essere rispettati i seguenti parametri:

1) *utilità sociale dell'informazione*. Il gossip fine a se stesso non ha alcuna utilità sociale.

2) *verità (oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest'ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti*. Per verità putativa si intende un fatto alla fine risultato non vero, ma che per chi scriveva, al momento in cui scriveva, risultava vero, al termine di adeguate verifiche.

3) *forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione: cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l'offesa triviale o irridente i più umani sentimenti*.

I. - *La verità dei fatti, cui il giornalista ha il preciso dovere di attenersi, non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato. La verità non è più tale se è "mezza verità" (o comunque, verità incompleta): quest'ultima, anzi, è più pericolosa della esposizione di singoli fatti falsi per la più chiara assunzione di responsabilità (e, correlativamente, per la più facile possibilità di difesa) che comporta, rispettivamente, riferire o sentire riferito a sé un fatto preciso falso, piuttosto che un fatto vero sì, ma incompleto. La verità incompleta (nel senso qui specificato) deve essere, pertanto, in tutto equiparata alla notizia falsa.*

II. - La forma della critica non è civile, non soltanto quando è eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire o difetta di serenità e di obiettività o, comunque, calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto, ma anche quando non è improntata a leale chiarezza. E ciò perché soltanto un fatto o un apprezzamento chiaramente esposto favorisce, nella coscienza del giornalista, l'insorgere del senso di responsabilità che deve sempre accompagnare la sua attività e, nel danneggiato, la possibilità di difendersi mediante adeguate smentite nonché la previsione di ricorrere con successo all'autorità giudiziaria. Proprio per questo il difetto intenzionale di leale chiarezza è più pericoloso, talvolta, di una notizia falsa o di un commento triviale e non può rimanere privo di sanzione.

Lo sleale difetto di chiarezza sussiste quando il giornalista ricorre ad uno dei seguenti subdoli espedienti nei quali sono da ravvisarsi, in sostanza, altrettante forme di offese indirette:

*a) al **sottinteso sapiente**: cioè all'uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico dei lettori, per ragioni che possono essere le più varie a seconda dei tempi e dei luoghi ma che comunque sono sempre ben precise, le intenderà o in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale, ma, comunque, sempre in senso fortemente più sfavorevole - se non apertamente offensivo - nei confronti della persona che si vuol mettere in cattiva luce. Il più sottile e insidioso di tali espedienti è il racchiudere determinate parole tra virgolette, all'evidente scopo di far intendere al lettore che esse non sono altro che eufemismi, e che, comunque, sono da interpretarsi in ben altro (e ben noto) senso da quello che avrebbero senza virgolette;*

*b) agli **accostamenti suggestionanti** (conseguiti anche mediante la semplice sequenza in un testo di proposizioni autonome, non legate cioè da alcun esplicito*

vincolo sintattico) di fatti che si riferiscono alla persona che si vuol mettere in cattiva luce con altri fatti (presenti o passati, ma comunque sempre in qualche modo negativi per la reputazione) concernenti altre persone estranee ovvero con giudizi (anch'essi ovviamente sempre negativi) apparentemente espressi in forma generale ed astratta e come tali ineccepibili (come ad esempio, l'affermazione il furto è sempre da condannare) ma che, invece, per il contesto in cui sono inseriti, il lettore riferisce inevitabilmente a persone ben determinate;

*c) al **tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato** specie nei titoli o comunque all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre perché insignificanti o, comunque, di scarsissimo valore sintomatico, al solo scopo di indurre i lettori, specie i più superficiali, a lasciarsi suggestionare dal tono usato fino al punto di recepire ciò che corrisponde non tanto al contenuto letterale della notizia, ma quasi esclusivamente al modo della sua presentazione (classici a tal fine sono l'uso del punto esclamativo - anche là ove di solito non viene messo - o la scelta di aggettivi comuni, sempre in senso negativo, ma di significato non facilmente precisabile o comunque sempre legato a valutazioni molto soggettive, come, ad esempio, "notevole", "impressionante", "strano", "non chiaro");*

*d) alle vere e proprie **insinuazioni** anche se più o meno velate (la più tipica delle quali è certamente quella secondo cui "non si può escludere che ... " riferita a fatti dei quali non si riferisce alcun serio indizio) che ricorrono quando, pur senza esporre fatti o esprimere giudizi apertamente, si articola il discorso in modo tale che il lettore li prenda ugualmente in considerazione a tutto detrimento della reputazione di un determinato soggetto.*

Certo non è facile usare un linguaggio corretto e pacato quando leader di partito urlano in maniera sguaiata, istigano all'odio e alla violenza, commentano

qualsiasi cosa senza sapere neppure di cosa stanno parlando soltanto per acquisire facili consensi; predicando che l'arrestato di turno deve marcire in galera non appena è stato fermato dalla polizia, ancora prima di sapere se sia lui il responsabile. E noi sappiamo quanti errori giudiziari vengono commessi, quante volte la polizia, sotto la pressione dell'opinione pubblica, forzi le indagini alla ricerca di un colpevole qualunque.

Non è facile, dicevo, ma noi dobbiamo sforzarci a volare più alto, a non indossare la maglia di uno dei tanti giocatori che si picchiano in campo: il nostro ruolo di giornalisti è un altro. Alla faccia di chi ci vuole trasformare da cronisti ad alleati e complici, o avversari.

Una parentesi qui è d'obbligo: il giornalista può schierarsi. In alcuni casi potrei spingermi a dire che deve schierarsi. Ma è tenuto a farlo con trasparenza, palesando la sua posizione e, se ci sono, gli incarichi e i legami che lo potrebbero spingere a prendere quella posizione a favore o contro qualcuno. La trasparenza ci aiuta ad essere credibili, e dunque autorevoli.

IL TESTO UNICO

Dal 2015 le norme deontologiche della professione sono contenute nel **Testo unico dei doveri del giornalista** che ha riunito in un unico documento tutte le carte che si sono stratificate nel corso degli anni.

Alla fine del 2020 sono state approvate dal Consiglio nazionale (Cnog) alcune modifiche e aggiornamenti, in vigore dall'inizio del 2021, che vedremo più avanti.

Vorrei iniziare l'analisi del Testo unico proprio dalla tematica del rispetto della persona che, essendo trasversale, ritroviamo in varie parti del nostro codice deontologico.

Rispetto della dignità della persona significa, ad esempio, tutelare effettivamente i **minorenni** protagonisti di vicende di cronaca e le vittime di reati sessuali: omettere il nome del protagonista non basta, se poi si citano le generalità dei familiari, si indica l'indirizzo di casa oppure si mettono le iniziali e l'età in un paese di poche migliaia di abitanti.

Non credete che accada? Eppure purtroppo accade: a 30 anni dal varo della Carta di Treviso (che il Cnog recentemente ha aggiornato ed è in attesa dell'approvazione del Garante della privacy) la spettacolarizzazione della notizia prevale ancora purtroppo sul dovuto rispetto dei minorenni.

Io mi domando: quei particolari che rendono riconoscibili e identificabili minori e vittime di reati sessuali li inserireste ugualmente nell'articolo se la vittima di quella vicenda fosse vostra figlia? O la figlia di un vostro amico? Io credo proprio di no.

La tutela dei minori non è un'invenzione dei giornalisti: ad imporlo sono la nostra Costituzione e la Convenzione dell'Onu del 1989 sui diritti dei bambini. Oltre ad una questione di civiltà.

Il minorenne, in quanto tale, può sbagliare più di altri perché non ha ancora la maturità e la capacità di valutare appieno gli effetti dei propri comportamenti: di conseguenza il nostro sistema punta più che a punirlo, soprattutto a renderlo consapevole dei propri errori, ad aiutarlo a uscirne, a ricostruirsi una vita attraverso percorsi lunghi e faticosi. Rendere identificabile un minore significa inchiodarlo per sempre ai suoi errori, rendergli impossibile o quasi di ricostruirsi una vita, condizionare per sempre il suo percorso di crescita.

Pongo un ulteriore quesito come spunto di riflessione. Quando giustamente omettiamo una serie di riferimenti per tutelare minorenni e vittime di reati sessuali, per quale motivo non lo spieghiamo al lettore? Perché non scriviamo nei nostri articoli che il nome del minore o della vittima di un reato sessuale non viene indicato per proteggerlo in base alle norme in vigore? Non lo fa nessuno, o quasi. Eppure, garantendo la massima **trasparenza**, possiamo fare al meglio il nostro lavoro, contribuendo al tempo stesso a far crescere una maggiore sensibilità in chi fruisce dell'informazione. Ed evitando infine che il lettore possa pensare che sia intenzione del giornalista nascondere qualcosa, coprire qualcuno. Non tanto e non solo il minore. Penso, ad esempio, al nome del padre che violenta la figlia minorenne, che non può essere citato in quanto renderebbe riconoscibile anche la vittima con tutte le immaginabili conseguenze. Ma quella omissione, se non spiegata, può essere equivocata, facendo pensare a volontà di "copertura" del responsabile di odiosi reati.

Analogha trasparenza è da adottare, a mio avviso, quando le forze dell'ordine non forniscono i nomi di indagati o persone arrestate (normalmente vengono fornite

le generalità di qualche spacciatore straniero, ma non dei colletti bianchi evasori fiscali milionari...): è doveroso precisare che nell'articolo quei nomi non ci sono per quel motivo, non per volontà di coprire i responsabili.

Le norme deontologiche enunciano principi. Ma poi ogni caso è diverso dagli altri. Ogni singolo articolo, trattando vicende particolari, pone diverse questioni che vanno affrontate di caso in caso. Mi viene in mente il caso di Cogne: all'inizio, quando non si sapeva ancora cosa fosse accaduto, furono indicate le generalità del bambino morto e della madre, che poi si rivelò essere l'assassina. La vicenda riguardava anche il fratellino della vittima, che ha assistito al delitto: ma come fare ormai per tutelarlo? In questo caso ai colleghi non può essere mossa a mio avviso alcuna censura.

E ancora: pensiamo alla foto di una donna che sta facendo acquisti al mercato: è possibile pubblicarla o la signora in oggetto può dolersi della violazione della Privacy?

Il garante dice: "Tu la puoi pubblicare, ma in certi casi non la puoi pubblicare". Se quella foto della donna al mercato è a corredo di un articolo dove si parla dell'aumento dei prezzi, dell'inflazione etc., ad esempio, quella foto scattata in luogo pubblico si può utilizzare. Ma se il contesto fosse quello di un articolo sulla solitudine degli anziani, tu non puoi mettere una foto in cui c'è in primo piano il volto di una donna, perché quella potrebbe dire: "Qui tu dai ad intendere che sono una donna sola, che ho dei problemi". Questo è un esempio che fa il garante, ma ne potremmo fare un milione di esempi. E come dicevo, ogni caso è diverso dall'altro. Ciò rende tutto più difficile, perché ogni volta dobbiamo assumerci la responsabilità di scegliere. Ma ci garantisce anche un ampio margine di libertà, che dobbiamo esercitare con correttezza e rispetto.

Vediamo più da vicino le regole con le quali più spesso ci dobbiamo confrontare

Le **norme sui minori** sono inserite nell'**articolo 5** del Testo unico che impone al giornalista di applicare la "Carta di Treviso" che fa parte integrante del Testo unico stesso, al quale viene allegata, e che pone come prioritaria l'esigenza di *garantire al minore le condizioni di sviluppo e di benessere psico fisico*, impedendo che la rappresentazione dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità.

La **Carta di Treviso** stabilisce che:

1) i giornalisti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni penali, civili ed amministrative che regolano l'attività di informazione e di cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare di quelli coinvolti in procedimenti giudiziari;

2) va garantito l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando;

3) va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere;

4) per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli o inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione;

5) il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori;

6) nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi, **suicidi**, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc., posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l'individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare quei particolari che possano provocare **effetti di suggestione o emulazione**;

7) nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende

al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona;

8) se, nell'interesse del minore, esempio i casi di rapimento o di bambini scomparsi, si ritiene indispensabile la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andranno tenuti comunque in considerazione il parere dei genitori e delle autorità competenti;

9) particolare attenzione andrà posta nei confronti di strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti interessati a sfruttare, nel loro interesse, l'immagine, l'attività o la personalità del minore;

*10) tali norme vanno applicate anche al **giornalismo on-line**, multimediale e ad altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo.*

Dei minori si occupa anche la sezione del Testo unico relativa alla Riservatezza e in particolare le **“Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica”** pubblicate, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. (Delibera n. 491)», previste dal dlgs 196/2003 e SS.II. sulla protezione dei dati personali, che fanno parte integrante del Testo unico al quale viene allegato.

L'**articolo 7**, in particolare, stabilisce:

1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.

2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.

3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse

oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla «Carta di Treviso».

Dunque, non vi è un divieto assoluto. Di minori si può scrivere quando ad esempio il fatto è positivo: pubblicare la foto di un ragazzino che ha ottenuto un risultato positivo a scuola o ha vinto una gara sportiva si può fare.

La **tutela delle vittime di reati sessuali** la troviamo all'**articolo 3 del Testo unico** che, al punto e) impone al giornalista di non pubblicare i nomi di chi ha subito violenze sessuali né fornire particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime.

L'articolo 11 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica si occupa della "Tutela della sfera sessuale della persona" e stabilisce che

1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.

2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Nell'introduzione facevo riferimento ad alcune integrazioni al Testo Unico entrate in vigore all'inizio del 2021. Tra queste c'è **l'articolo 5bis**, intitolato "**Rispetto delle differenze di genere**" che prescrive quanto segue:

Nei casi di femminicidio, violenza, molestie, discriminazioni e fatti di cronaca, che coinvolgono aspetti legati all'orientamento e all'identità sessuale, il giornalista:

a) presta attenzione a evitare stereotipi di genere, espressioni e immagini lesive della dignità della persona;

b) si attiene a un linguaggio rispettoso, corretto e consapevole. Si attiene all'essenzialità della notizia e alla continenza. Presta attenzione a non alimentare la spettacolarizzazione della violenza. Non usa espressioni, termini e immagini che sminuiscano la gravità del fatto commesso;

c) assicura, valutato l'interesse pubblico alla notizia, una narrazione rispettosa anche dei familiari delle persone coinvolte.

PRIVACY - ESSENZIALITÀ DELL'INFORMAZIONE

Su minori e vittime di reati sessuali la sensibilità maturata nel corso degli anni è cresciuta notevolmente anche perché il dibattito all'interno della categoria è ampia e approfondita. Non altrettanto può dirsi su altri temi.

Per quale motivo, ad esempio, si continua ad indicare l'*indirizzo di casa di* persone protagoniste di casi di cronaca, anche quando non strettamente necessario?

Trent'anni fa riuscire a trovare l'indirizzo di casa e inserirlo in un articolo era un motivo di vanto professionale. Nel frattempo, però, è entrata in vigore la normativa sulla Privacy che per la professione giornalistica si traduce nel concetto di **essenzialità dell'informazione**. Ovvero, in un articolo vanno inseriti i particolari essenziali; vanno citate le persone che hanno un nesso con la storia che stiamo raccontando. Il resto non c'entra. Non deve entrare negli articoli.

Il domicilio è sacro, e viene protetto e tutelato dalla Costituzione. Dunque, se un delitto viene commesso in un certo luogo, è ovvio che quel luogo deve essere indicato. Così come se in quel luogo viene fatta una perquisizione e viene sequestrata droga. Ma se una persona è arrestata per una rapina in banca, non è di certo essenziale scrivere che abita in quella via a quel numero civico. In quella casa, infatti, abitano quasi certamente moglie, figli, genitori di quella persona: per quale motivo dobbiamo rendere loro la vita più difficile di quanto non sia già, senza che abbiano alcuna colpa? Magari mettendo la loro vita a repentaglio indicando quell'indirizzo?

A ciascuno di noi piacerebbe che, dopo un articolo ritenuto scomodo da qualcuno, venisse pubblicato sul giornale, o peggio ancora diffuso in Rete, il nostro indirizzo di casa, consentendo a tutti di venire a protestare, suonando il campanello, giorno e notte?

La normativa sulla Privacy ha posto forti limitazioni in molti campi. L'attività giornalistica è in realtà quella che risente di meno vincoli rispetto ad altre, perché il giornalista esercita un diritto costituzionale che ha pari dignità rispetto alla

riservatezza, ovvero quello di cronaca e di critica. A patto - come abbiamo detto prima - che scriva fatti veri, verificati, di interesse pubblico, e che lo faccia con il limite dell'essenzialità dell'informazione.

Vediamo assieme le principali norme relative alla Privacy, contenute Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica - alle quali il giornalista è tenuto ad attenersi:

Art. 3. Tutela del domicilio

1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.

Art. 6. Essenzialità dell'informazione

1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

Art. 8. Tutela della dignità delle persone

1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.

2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.

3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

Art. 9. Tutela del diritto alla non discriminazione

1. Nell'esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

Art. 10. Tutela della dignità delle persone malate

1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.

2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Alcuni di questi principi vengono ripresi e ampliati dal **Testo unico**, che li coniuga in contesti più precisi e delimitati.

Il principale è l'articolo 3, che non a caso affronta il tema delicato e controverso del diritto all'oblio:

Articolo 3 Identità personale e diritto all'oblio

Il giornalista:

a) rispetta il diritto all'identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell'informazione;

b) nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato valuta anche l'incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell'interessato e sulla famiglia, specialmente se congiunto (padre, madre, fratello) di persone di minore età;

c) considera che il reinserimento sociale è un passaggio complesso, che può avvenire a fine pena oppure gradualmente, e usa termini appropriati in tutti i casi in cui un detenuto usufruisce di misure alternative al carcere o di benefici penitenziari;

d) tutela il condannato che sceglie di esporsi ai media, evitando di identificarlo solo con il reato commesso e valorizzando il percorso di reinserimento che sta compiendo;

e) non pubblica i nomi di chi ha subito violenze sessuali né fornisce particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime;

f) non pubblica i nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca, a meno che ciò sia indispensabile alla comprensione dei fatti, e comunque non li rende noti nel caso in cui si metta a rischio la loro incolumità; non diffonde altri elementi che ne rendano possibile l'identificazione o l'individuazione della residenza;

g) presta cautela nel diffondere ogni elemento che possa condurre all'identificazione dei collaboratori dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, soprattutto quando ciò possa mettere a rischio l'incolumità loro e delle famiglie.

Di grande interesse è **l'articolo 6**, uno dei due nuovi articoli introdotti come integrazione alle norme deontologiche nel 2020 e in vigore dal gennaio del 2021, (come l'articolo 5bis che abbiamo già visto)

Articolo 6 Doveri nei confronti dei soggetti deboli. Informazione scientifica e sanitaria

Il giornalista:

a) rispetta diritti e la dignità delle persone malate o con disabilità siano esse portatrici di menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, in analogia con quanto già sancito per i minori dalla «Carta di Treviso»;

b) evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate avendo cura di segnalare i tempi necessari per ulteriori ricerche e sperimentazioni; dà conto, inoltre, se non v'è certezza relativamente ad un argomento, delle diverse posizioni in campo e delle diverse analisi nel rispetto del principio di completezza della notizia;

c) diffonde notizie sanitarie e scientifiche solo se verificate con fonti qualificate sia di carattere nazionale che internazionale nonché con enti di ricerca italiani e internazionali provvedendo a evidenziare eventuali notizie rivelatesi non veritiere;

d) non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorirne il consumo e fornisce tempestivamente notizie su quelli ritirati o sospesi perché nocivi alla salute.

L'articolo 6 recepisce il **Manifesto di Piacenza del 2018**, il quale sollecita una profonda riflessione sul tema sostenendo che:

1) Scienza e tecnologia nella loro divulgazione necessitano di un aggiornamento professionale dedicato nell'ambito della formazione permanente;

2) riferirsi a fonti scientifiche molteplici e qualificate, anche internazionali, per valutazioni precise in una visione critica;

3) i risultati della ricerca scientifica diventano talvolta materia economica da considerare;

- 4) dovere etico nella verifica della correttezza e veridicità delle notizie, nel rispetto delle normative sulla privacy vigenti e successive;
- 5) non creare aspettative infondate o ingiustificati allarmi (soprattutto trattando temi legati alla salute) e segnalare i necessari tempi di ricerche e sperimentazioni prima che una scoperta possa essere applicata;
- 6) dare conto di differenti posizioni;
- 7) cautela, prudenza ed equilibrio: parole chiave nella gestione di una notizia scientifica;
- 8) sostenere nei media il ruolo del giornalista scientifico come mediatore preparato nel garantire l'informazione.

Di correttezza dell'informazione si occupano anche gli articoli seguenti:

Articolo 7 Doveri nei confronti degli stranieri

Il giornalista:

- a) nei confronti delle persone straniere adotta termini giuridicamente appropriati seguendo le indicazioni del «Glossario», allegato al presente documento (ALLEGATO 3 - CARTA DI ROMA), evitando la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti;*
- b) tutela l'identità e l'immagine, non consentendo l'identificazione della persona, dei richiedenti asilo, dei rifugiati, delle vittime della tratta e dei migranti che accettano di esporsi ai media.*

Articolo 8 Cronaca giudiziaria e processi in tv

Il giornalista:

*a) rispetta sempre e comunque il diritto alla **presunzione di non colpevolezza**. In caso di assoluzione o proscioglimento, ne dà notizia sempre con appropriato rilievo e aggiorna quanto pubblicato precedentemente, in special modo per quanto riguarda le testate online;*

b) osserva la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone incriminate per reati minori o condannate a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale;

c) evita, nel riportare il contenuto di qualunque atto processuale o d'indagine, di citare persone il cui ruolo non sia essenziale per la comprensione dei fatti;

d) nelle trasmissioni televisive rispetta il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono – comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo – garantendo il principio di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti;

e) cura che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell'evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi.

VERIFICA DELLE NOTIZIE

Un'altra delle questioni di essenziale importanza su cui vorrei concentrare l'attenzione è la verifica delle notizie, perché ho l'impressione che sia ritenuta sempre meno importante, con il risultato di un'informazione meno precisa e autorevole.

La fretta, i ritmi sempre più frenetici dell'informazione online, ne sono probabilmente una delle cause, ma non costituiscono una giustificazione valida.

Verifica delle notizie significa confrontare accuratamente le fonti e, quando possibile, avere più di un riscontro.

Quelle giornalistiche non sono fonti: copiare un articolo già uscito non ci salverà da querele e risarcimento danni se quella notizia risulterà non vera.

Le fonti vanno citate. Per trasparenza nei confronti dei lettori (salvo quando non siano fonti fiduciarie) ma se vogliamo anche a nostra tutela.

Leggo spesso articoli di cronaca basati su comunicati o resoconti delle forze dell'ordine scritti come se fossero verità storiche, episodi a cui abbiamo assistito. Forse stilisticamente è più bello, ma professionalmente è sicuramente più corretto scrivere: "la polizia riferisce che tizio ha fatto questo e quello". È sicuramente meno avvincente, ma corrisponde alla realtà dei fatti che stiamo raccontando. Quante volte accade che il fatto ricostruito in un comunicato risulti successivamente non vero, o quantomeno non del tutto? Non sempre in mala fede, ma semplicemente perché la realtà ha tante facce. Per la polizia scambiarsi un pacchetto è sempre spacciare droga, mentre in realtà quella passata da una mano all'altra potrebbe essere aspirina. Attribuire i fatti a cui non abbiamo assistito (o che non abbiamo verificato personalmente) a chi li riferisce è anche un modo di tutelarsi, oltre che di essere più corretti.

RETTIFICA

Rettifica delle notizie inesatte: è sicuramente una seccatura. Dispiace a tutti ammettere di aver sbagliato. Ma è necessario farlo.

Lo prescrivono la Legge professionale e il Testo unico della deontologia del giornalista.

Le nostre regole deontologiche prevedono che la rettifica vada fatta anche se non richiesta, semplicemente se ci accorgiamo di aver sbagliato.

La Legge sulla stampa, la n. 47 del 1948, indica precisi requisiti, ma la nostra deontologia va oltre: prevede un obbligo da parte del giornalista di consentire il diritto di replica a tutte le persone oggetto di cronache. Non solo quando le notizie

sono inesatte. Se scrivo di te, devo darti la possibilità di replicare, di precisare. Ovviamente con limiti di spazio e senza offendere altre persone. Fatta salva la possibilità di replica del giornalista.

L'articolo del **Testo unico** che si occupa di rettifica è il seguente:

Articolo 9 Doveri in tema di rettifica e di rispetto delle fonti

Il giornalista:

a) rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate;

b) non dà notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica. Nel caso in cui ciò si riveli impossibile, ne informa il pubblico;

c) verifica, prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia che ne sia a conoscenza l'interessato. Se non fosse possibile ne informa il pubblico;

d) controlla le informazioni ottenute per accertarne l'attendibilità;

e) rispetta il segreto professionale e dà notizia di tale circostanza nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate; in tutti gli altri casi le cita sempre e tale obbligo persiste anche quando si usino materiali – testi, immagini, sonoro – delle agenzie, di altri mezzi d'informazione o dei social network;

f) non accetta condizionamenti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione;

g) non omette fatti, dichiarazioni o dettagli essenziali alla completa ricostruzione di un avvenimento.

Proseguendo nella lettura degli articoli del Testo unico ce n'è un altro che impone di garantire ai lettori la trasparenza:

Articolo 10 Doveri in tema di pubblicità e sondaggi

Il giornalista:

a) assicura ai cittadini il diritto di ricevere un'informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario attraverso chiare indicazioni;

b) non presta il nome, la voce, l'immagine per iniziative pubblicitarie. Sono consentite, a titolo gratuito e previa comunicazione scritta all'Ordine di appartenenza, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali.

Il giornalista s'impegna affinché la pubblicazione di sondaggi attraverso i media contenga sempre:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) criteri seguiti per l'individuazione del campione;

c) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

d) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

e) il numero delle domande rivolte;

f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

g) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

La questione relativa alla **commistione tra informazione e pubblicità** è di estrema importanza perché rischia di minare la fiducia tra giornalista e lettore. Il giornalista non può prestare volto, voce o nome in iniziative pubblicitarie. Dunque non può fare spot, né può prestarsi a fare da testimonial di aziende.

Le violazioni su questo fronte sono piuttosto numerose: sia sulla carta stampata che in televisione continuano ad apparire servizi pubblicitari mascherati, senza l'apposita scritta che li qualifichino come pubblicità. Gli strumenti digitali hanno reso ancora più incerti i confini, e dunque più difficile distinguere qual è vera

informazione e quali i servizi acquistati da qualcuno. Si tratta di un tema molto delicato, che mette in gioco la credibilità del nostro lavoro e dunque è necessario che tutti i giornalisti vigilino sul rispetto di queste norme deontologiche e segnalino eventuali abusi.

Concludo l'argomento citando la questione del **conflitto di interessi**. Nel rispetto del principio di lealtà e buona fede, il giornalista non può assumere un incarico di addetto stampa per un'azienda, un ente, un personaggio e poi scrivere articoli sulla stessa azienda, ente o personaggio senza evidenziare la sua qualità di addetto stampa. Il giornalista può ovviamente firmare i comunicati stampa o interventi inerenti il suo incarico qualificandosi come addetto stampa di quella realtà, ma non articoli dai quali non risulti il suo ruolo, o peggio ancora che appaiano come il frutto di ricerca giornalistica autonoma.

A definire i doveri del giornalista dell'ufficio stampa è articolo 11 del testo unico

Articolo 14 Uffici stampa

Il giornalista che opera negli uffici stampa:

a) separa il proprio compito da quello di altri soggetti che operano nel campo della comunicazione;

b) non assume collaborazioni che determinino conflitti d'interesse con il suo incarico;

c) garantisce nelle istituzioni di natura assembleare il pieno rispetto della dialettica e del pluralismo delle posizioni politiche.

Delicata è anche la questione dell'**informazione economica**, regolata dal seguente articolo

Articolo 11 Doveri in tema di informazione economica

Il giornalista applica la «Carta dei doveri dell'informazione economica e finanziaria» che costituisce parte integrante del Testo unico, al quale è allegata. (ALLEGATO 4- CARTA DEI DOVERI DELL'INFORMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA)

1) Il giornalista riferisce correttamente, cioè senza alterazioni e omissioni che ne modifichino il vero significato, le informazioni di cui dispone. L'obbligo sussiste anche quando la notizia riguardi il suo editore o il referente politico o economico dell'organo di informazione.

2) Il giornalista deve verificare le informazioni di cui dispone rivolgendosi a più fonti affidabili.

3) Il giornalista può utilizzare o diffondere esclusivamente nell'ambito dell'esercizio della professione informazioni economiche e finanziarie riservate di cui sia venuto a conoscenza. Non può utilizzarle o diffonderle per finalità connesse al profitto personale o di terzi, né può influenzare o cercare di influenzare l'andamento del mercato diffondendo elementi o circostanze subordinati agli interessi propri o di terzi.

4) Il giornalista non può diffondere notizie che contengano valutazioni relative ad azioni o altri strumenti finanziari sul cui andamento abbia in qualunque modo un significativo interesse finanziario, né può vendere o acquistare titoli di cui si stia occupando professionalmente o sia stato già incaricato di occuparsi.

5) Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, regali, facilitazioni o prebende da privati o enti pubblici che possano condizionare il suo lavoro e la sua autonomia o ledere la sua credibilità e dignità professionale.

6) Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né può prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la credibilità e autonomia professionale. Sono consentite, invece, a titolo gratuito, analoghe iniziative volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.

7) Il giornalista, tanto più se ha responsabilità direttive, deve assicurare un adeguato standard di trasparenza sulla proprietà editoriale dell'organo di

informazione e sull'identità e gli eventuali interessi di cui siano portatori i suoi analisti e commentatori anche esterni in relazione allo specifico argomento della notizia. In particolare va ricordato chi è l'editore della testata quando una notizia tratti problemi economici e finanziari che direttamente lo riguardino o possano in qualche modo favorirlo o danneggiarlo.

8) Se il giornalista redige un servizio con raccomandazioni di investimento, oltre ad indicare la propria identità, deve citare le fonti delle informazioni rilevanti, salvo che non si tratti di fonti confidenziali.

I fatti devono essere tenuti distinti da interpretazioni, stime, opinioni. Le previsioni e gli obiettivi di prezzo devono essere presentati come tali e devono essere indicate le principali ipotesi elaborate nel formularli o nell'utilizzarli.

Il giornalista deve astenersi dal redigere servizi con raccomandazioni di investimento su strumenti finanziari o emittenti, connessi a propri interessi o di persone a lui strettamente legate.

É tenuto agli ulteriori obblighi informativi previsti nel Regolamento Delegato (Ue) 2016/958 il giornalista che rientra nella figura di "esperto", come ivi definita all'art. 1.

9) Se un giornalista presenta raccomandazioni di investimento elaborate da terzi, deve fornire piena informazione sull'identità degli autori e rispettare nella sostanza il contenuto delle raccomandazioni stesse.

Se pubblica una sintesi o un estratto di una raccomandazione di investimento elaborata da terzi, oltre a citare le fonti, il giornalista è tenuto a specificare che si tratta di una sintesi e a fare rinvio al testo originale.

Il giornalista deve rendere noti eventuali interessi o conflitti di interesse propri o dell'autore della raccomandazione, se a lui conosciuti.

Se pubblica con modifiche sostanziali una raccomandazione di investimento elaborata da terzi, il giornalista è anche tenuto a segnalare le modifiche apportate, attenendosi, limitatamente ad esse, agli obblighi di cui al punto 8.

Anche l'**informazione sportiva** ha un apposito richiamo nel Testo unico

Articolo 12 Doveri in tema di informazione sportiva

Il giornalista:

a) non utilizza immagini ed espressioni violente o aggressive. Se ciò non fosse possibile, fa presente che le sequenze che saranno diffuse non sono adatte al pubblico dei minori;

b) evita di favorire atteggiamenti che possano provocare incidenti, atti di violenza o violazioni di leggi e regolamenti da parte del pubblico o dei tifosi.

c) se conduce un programma in diretta si dissocia immediatamente da atteggiamenti minacciosi, scorretti, razzistici di ospiti, colleghi, protagonisti interessati all'avvenimento, interlocutori telefonici, via internet o via sms.

CARTA DI FIRENZE

La Carta di Firenze è uno strumento deontologico in vigore dal 1° gennaio del 2012: stabilisce norme di comportamento ispirate alla **solidarietà tra colleghi** - freelance, precari e contrattualizzati - ed ha come particolare oggetto la tutela dei diritti di tutti i giornalisti, soprattutto dei più deboli per evitare fenomeni di sfruttamento.

Il principio su cui si fonda la Carta di Firenze è che un giornalista precarizzato, poco pagato, con scarse certezze e prospettive e talvolta, per carenza di risorse economiche, anche poco professionalizzato, è un lavoratore facilmente ricattabile e condizionabile, che difficilmente può mantenere vivo quel diritto insopprimibile d'informazione e di critica posto alla base dell'ordinamento professionale.

Di conseguenza gli iscritti all'Ordine che rivestano a qualunque titolo ruoli di coordinamento del lavoro giornalistico sono tenuti a:

- a) *non impiegare quei colleghi le cui condizioni lavorative prevedano compensi inadeguati;*
- b) *garantire il diritto a giorno di riposo, ferie, orari di lavoro compatibili con i contratti di riferimento della categoria;*
- c) *vigilare affinché a seguito del cambio delle gerarchie redazionali non ci siano ripercussioni dal punto di vista economico, morale e della dignità professionale per tutti i colleghi;*
- d) *impegnarsi affinché il lavoro commissionato sia retribuito anche se non pubblicato o trasmesso;*
- e) *vigilare sul rispetto del diritto di firma e del diritto d'autore.*
- f) *vigilare affinché i giornalisti titolari di un trattamento pensionistico Inpgi a qualunque titolo maturato non vengano nuovamente impiegati dal medesimo datore di lavoro con forme di lavoro autonomo ed inseriti nel ciclo produttivo nelle medesime condizioni e/o per l'espletamento delle medesime prestazioni che svolgevano in virtù del precedente rapporto;*
- g) *vigilare che non si verificano situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 150/2000.*

La Carta di Firenze è richiamata nel Testo unico all'**Articolo 13** *Solidarietà ed equa retribuzione*, ed è integralmente allegata (ALLEGATO 5).

I casi concreti - segnalati e poi giudicati - sono pochissimi. Rare sono le segnalazioni, in quanto rivolgersi all'Ordine può significare perdere il lavoro precario a disposizione. Faticosa è anche l'applicazione delle norme, in mancanza di parametri che definiscano con esattezza l'equo compenso giornalistico (i lavori della commissione Fnsi editori ministero non sono più ripresi dopo l'annullamento delle prime tabelle di riferimento) mentre non sempre è possibile provare ruolo e responsabilità diretta dei vertici giornalistici nella definizione di compensi ritenuti non congrui, di cui normalmente si occupano gli uffici amministrativi nelle aziende editoriali.

In ogni caso la Carta di Firenze è uno strumento importante e pian piano non mancherà di far ottenere qualche risultato, se la categoria sarà in grado di mantenersi compatta e unita nel rivendicare e difendere i propri diritti.

L'ORDINE PROFESSIONALE

La Cassazione, in una sentenza del '95, ha provato a dare una definizione di attività giornalistica, ovvero la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento, all'elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazioni.

Il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso. Ruolo messo sempre più in discussione in un mondo nel quale le tecnologie digitali consentono una comunicazione diretta, senza intermediazioni, e permettono a chiunque di dare informazioni anche se non è un professionista dell'informazione e non ha una struttura editoriale alle spalle.

Un breve accenno è doveroso dedicarlo all'Ordine dei giornalisti. C'è ancora parecchia confusione, anche tra colleghi illustri che lo definiscono eredità fascista (peccato che la legge istitutiva sia del 1963) e continuano a confonderlo con il Sindacato.

Ordine e Sindacato sono due cose distinte, anche se su alcuni temi importanti della professione spesso procedono di pari passo.

Il Sindacato innanzitutto è una libera associazione di persone: io vi posso aderire o meno, non è certo obbligatorio aderire al sindacato. Personalmente vi invito a farlo, soprattutto in una fase come questa nella quale i diritti di ciascuno di noi, dell'intera categoria, sono sempre più messi in discussione.

L'Ordine dei Giornalisti è stato istituito con la legge n. 69 del 3 febbraio 1963: è un ente di diritto pubblico (non economico) e come tale appartiene alla pubblica amministrazione. Un componente dell'Ordine è un pubblico ufficiale con tutti gli obblighi e i doveri conseguenti.

Il legislatore nel 1963 ha pensato ad un Ordine professionale suddiviso principalmente in due elenchi: quello dei professionisti, ovvero di coloro i quali

svolgono in prevalenza attività giornalistica; quello dei pubblicisti al quale possono iscriversi soggetti che hanno lavori diversi e svolgono anche attività giornalistica in via non saltuaria.

I compiti dell'Ordine sono quelli stabiliti dalla Legge 69/1963:

- a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;*
- b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;*
- c) cura la tenuta dell'albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;*
- d) adotta i provvedimenti disciplinari;*
- e) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;*
- f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;*
- g) dispone la convocazione dell'assemblea;*
- h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'art. 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per la iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;*
- i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.*

Tra queste figura la formazione professionale, resa obbligatoria a partire dal 2013, e giunta a metà del terzo triennio.

Il ruolo disciplinare è stato invece separato e affidato ormai da otto anni al Consiglio di disciplina territoriale (quello Veneto si è insediato nell'aprile del 2013), composto da nove membri, nominati dal presidente del Tribunale che sceglie in una rosa di 18 nomi proposti dal Consiglio regionale dell'Ordine.

I Consigli di disciplina sono i giudici di primo grado di tutte le violazioni disciplinari. I provvedimenti del Consiglio territoriale di disciplina possono

essere impugnati di fronte al Consiglio nazionale di disciplina. I successivi gradi di giudizio sono tre: due di merito di fronte rispettivamente a Tribunale e Corte d'appello (in composizione mista: tre giudici togati e due giornalisti) e quindi il grado finale di legittimità di fronte alla Corte di Cassazione.

Accade spesso che i colleghi contestino all'Ordine (o meglio ai Consigli di disciplina) di esercitare il potere disciplinare, "disturbando" con richieste di chiarimenti o apertura di procedimenti: ma quello esercitato non è un potere facoltativo. È un vero e proprio obbligo a cui non ci si può sottrarre. Di fronte ad un esposto o ad una semplice segnalazione, il Consiglio dell'Ordine è tenuto a trasmettere il fascicolo al Consiglio di disciplina per le valutazioni di competenza. La segnalazione può essere archiviata dal Consiglio di disciplina (non dal Consiglio dell'Ordine) se ritenuta infondata, ma più spesso viene aperta un'istruttoria per dare la possibilità al collega di fornire spiegazioni (eventualmente utili anche per archiviare) che può concludersi con un formale apertura di procedimento disciplinare nel corso del quale il giornalista è chiamato a rispondere di una determinata violazione e ha diritto, se vuole, di farsi assistere da un avvocato. Si tratta di un vero e proprio "processo", con regole precise e obbligo di notifica degli atti attraverso ufficiale giudiziario.

Le sanzioni sono fissate dall'art. 51 della legge, sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio di disciplina previa audizione dell'incolpato: l'avvertimento viene inflitto per violazioni ritenute di lieve entità; la censura per violazioni più gravi. Entrambe non hanno una ripercussione diretta sull'attività professionale: restano però nel fascicolo personale.

Dopo la censura è prevista la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi, non superiore a un anno. La mancanza è particolarmente grave e durante il periodo di sospensione non si può svolgere attività professionale. La sanzione più grave è quella della radiazione in base alla quale non si può esercitare la professione per 5 anni. Tutte le sanzioni sono immediatamente esecutive: ciò significa che, dopo la notifica della delibera di primo grado diventano operative. Per prassi, nel caso di ricorso, l'Ordine del Veneto aspetta la conferma del Consiglio nazionale di disciplina per eseguire le sanzioni.

Dal 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la novità contenuta nel secondo comma dell'articolo 2 del testo unico che riguarda la **recidiva**:

Il giornalista si riconosce nei principi del presente Testo unico ed è incolpabile a titolo di manifesto disconoscimento dei principi deontologici che regolano l'esercizio della professione, quando sia stato sanzionato con una decisione non più impugnabile e sia nuovamente incolpato, nell'arco di un quinquennio dal precedente provvedimento disciplinare, per aver violato il medesimo principio con il proprio comportamento. Se ricorrono tali condizioni, l'accertamento della reiterazione della stessa violazione disciplinare comporta l'applicazione almeno della sanzione immediatamente più grave.

Uno degli equivoci più frequenti è di considerare l'Ordine un organismo a difesa dei giornalisti (con la conseguenza di mal sopportare l'attività disciplinare). In realtà l'Ordine è un organismo chiamato a vigilare sulla **correttezza della professione**, e dunque anche a tutela dei cittadini che subiscono la violazione di un loro diritto come conseguenza di attività giornalistica.

La responsabilità del giornalista è sempre personale, sia sul fronte disciplinare che su quello penale e civile di querele e risarcimento danni. Accade spesso che, di fronte al Consiglio di disciplina il giornalista incolpato si difenda spiegando che è stato il capo redattore, il direttore ad indurlo a violare un precetto deontologico, ad esempio a citare il nome di un minorenne o della vittima di una violenza sessuale. È una giustificazione che non vale, salvo che il giornalista decida di togliere la firma, disconoscendo quel pezzo. Altrimenti di tutto ciò che voi scrivete e firmate (o anche non firmate ma è riconducibile a voi) rispondete personalmente. In sede disciplinare si potrà dimostrare che non siete gli unici responsabili, ma ciò difficilmente servirà per ottenere l'assoluzione. Salvo, appunto, che non vi sia prova di una presa di distanza da quella scelta. Questa responsabilità vale anche in sede penale e civile, con la conseguenza di condanne a pene detentive e al risarcimento del danno.

Quindi il consiglio, nel caso di dubbio, è di non forzare mai: se siete incerti, meglio un particolare in meno che uno in più. E non accontentatevi di mere rassicurazioni verbali del direttore o del capo redattore di turno, perché poi sarete voi ad essere chiamati in causa. Attenzione anche ai titoli: non assumersi mai la paternità dell'eventuale titolo se non l'avete fatto voi. Perché spesso le querele riguardano proprio quello. Se non l'avete fatto voi è bene precisarlo, sia in sede

disciplinare, sia in sede civile o penale, per evitare quella che normalmente è l'automatica associazione tra autore del pezzo e autore del titolo. Coincidenza che in realtà molto spesso non c'è.

La testata, il giornale, soprattutto se c'è un giornale forte alle spalle, normalmente si fa carico di pagare gli eventuali risarcimenti e di assicurare assistenza legale ai propri dipendenti/collaboratori, ma capita sempre più spesso che il giornalista venga lasciato da solo a difendersi ed eventualmente a risarcire.

Sono sempre più frequenti anche i casi in cui i vertici giornalistici delle testate "scaricano" ogni responsabilità su semplici cronisti e collaboratori: per tutelarsi è consigliabile mettere sempre per iscritto la propria posizione di contrarietà; togliere la firma dal pezzo; rifiutarsi di effettuare attività in violazione delle norme e, nel caso in cui si sia obbligati a farlo, mettere per iscritto che ci si limita ad eseguire un ordine, una disposizione del superiore. Nel caso di articoli modificati senza il consenso o di titoli fatti in redazione che non corrispondono al contenuto del proprio articolo, è consigliabile segnalare la cosa per iscritto prendendone le distanze, in modo da poter utilizzare tale comunicazione nel caso di procedimenti disciplinari, cause civili o querele penali. Il rischio, altrimenti, è quello di dover rispondere degli errori o delle forzature commessi da altri in quanto, a distanza di tempo, nessuno si ricorderà (o vorrà ricordare) chi ha materialmente fatto quelle modifiche o quei titoli.

Le critiche all'Ordine sono numerose e una parte dei colleghi ritiene che sia inutile e da abolire. Personalmente non sono d'accordo. Sicuramente oggi vi è urgente necessità di una riforma che lo renda maggiormente adeguato ai tempi e dunque più rapido nell'intervenire e a dare risposta alle tante problematiche nuove del mondo dell'informazione. Ma se, ad esempio, le regole dell'accesso alla professione devono essere aggiornate, sono attuali come non mai i principi cardine della professione, che vanno confermati e difesi.

La Legge professionale garantisce ai giornalisti libertà, indipendenza, autonomia. Oggi il giornalista deve rispondere soltanto alla Legge professionale: senza Ordine sarebbe al servizio degli editori ai quali, ed è un dato di fatto, poco interessa la deontologia e la correttezza professionale, quanto difendere i propri interessi, economici o di schieramento politico che siano.

Senza legge professionale direttori, redattori, giornalisti sarebbero degli impiegati di redazione, vincolati soltanto da un art., il 2105 del Codice Civile, che riguarda gli obblighi di integrità aziendale. Gli accordi tra direttore e l'editore responsabile, linea politica, organizzazione, sviluppo della testata non devono - dice oggi l'art. 6 del contratto - risultare in contrasto con le norme sull'ordinamento della professione giornalistica. Senza Legge professionale non ci sarebbe più questa importante garanzia.

In sostanza l'editore oggi sa che ha di fronte giornalisti vincolati per legge al rispetto di determinate regole etiche e non può spingere a violarle. Anzi l'editore oggi non può dare disposizioni al giornalista, cosa che può fare soltanto il direttore responsabile. In futuro, se le norme della professione non ci saranno più, l'imprenditore potrà impartire disposizioni agli impiegati e ai redattori sui contenuti del giornale.

Senza la barriera della Legge professionale l'editore avrebbe un potere totale che oggi non ha. Il direttore responsabile diventerebbe un dirigente dell'azienda. Voi mi direte che già lo è, benissimo: oggi, però, l'Ordine può chiamarlo a rispondere, e non è poco. Senza Legge professionale, inoltre, cadrebbe il segreto professionale, elemento essenziale per preservare le fonti d'informazione